

T A R Lazio Roma

Ricorso

Per Longo Emanuele Carmelo nato in Catania il 28.1.1986 residente in Santa Venerina Via Calatafimi n.1 C.F. LNGMLC86A28C351H; difeso e rappresentato per procura in calce dall'avv. Longo Giuseppe Dimitri domiciliato per elezione a Giarre via A. Moro, 40; cell.3463129085;fax n.0959700431 PEC giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it

Contro MIUR in persona del ministro p.t. Uff. Scol. Reg. Sicilia in persona del dirigente p.t. C.F. 80255230585 e Pecora Valentina, controinteressata;

in impugnativa e per la riforma previo accoglimento dell'istanza cautelare: dell'esito alle prove scritta e pratica nella procedura di cui al d.d.g. MIUR 23.2.2016 art.3 co.1 e art.4 co.3, bando di concorso per titoli e esami per reclutamento di personale docente in organico della scuola secondaria per classi di concorso A030 ex A032 e A029 ex A031 per musica in scuola secondaria I e II grado ambito AD03 reso dalla commissione esaminatrice di esclusione o non ammissione alla prova orale, comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia con PEC a questo procuratore, il 14.3.2019;

e di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso;

e per la declaratoria dell'obbligo del MIUR, previa eventuale nomina di nuova commissione esaminatrice, di ripetizione di prova scritta e pratica o in via subordinata, d'integrale rivalutazione degli esiti delle prove d'esame.

Fatto e Diritto

Dopo essersi rese necessarie ben tre ordinanze del Consiglio di Stato per la sua legittima ammissione al concorso bandito con ddg del 23.2.2016, di cui una persino con nomina di commissario *ad acta*, a che finalmente si

addivenisse pure per lui all'espletamento delle prove concorsuali, il MIUR continua a penalizzare il docente con esiti alle prove da lui sostenute, resi con punteggio addirittura incompleto e lacunoso, illogico e contraddittorio. Con tutte le inevitabili ombre sulla correttezza di come sia stato espresso omettendo persino d'assegnare dei punteggi dovuti e per quelli assegnati, con evidenti criteri illogici e contraddittori (...una cosa sola dovevano fare)! La corrente pendenza del rievocato giudizio per l'ammissione al concorso, al r.g.n.6438/17 del Consiglio di Stato con la già fissata prossima pubblica udienza per la conferma nel merito della disposta tutela cautelare, pure per le ragioni di connessione dell'odierno ricorso, involgente le modalità di operato per la valutazione delle prove del concorso stesso, col testè citato propedeutico giudizio sull'ammissione alla procedura concorsuale, vale suffragare *a fortiori* la competenza del TAR Lazio, ai sensi dell'art.13 cpa.

- Criteri di valutazione degli elaborati, nella disciplina del concorso, e loro modalità d'utilizzo nel punteggio, da parte della commissione.

Ammesso dal Consiglio di Stato a partecipare alle prove suppletive del concorso per titoli e esami per docenti di scuola secondaria per le classi A030 ex A032 e A029 ex A031 musica in scuola secondaria I e II grado ambito AD03, il ricorrente sosteneva prima prova la scritta e poi la pratica. Espletata il 16.2.2019 la prova pratica, lo stesso giorno la commissione d'esami gli attribuiva punti 7/10, mentre per la prova scritta sostenuta già il 20.12.2018 e corretta il 9.3.2019, gli erano assegnati punti 14.77 risultanti dall'abbattimento dell'iniziale punteggio di 19, ai $\frac{3}{4}$, previsto dal DM MIUR n.95 per i concorsi riservati ai docenti e richiamato pure dal bando di concorso come operante per i punteggi di questa procedura concorsuale.

Da qui il totale di punti 21,77 insufficiente per accedere alla prova orale per cui è richiesto un minimo di punti 28, e quindi il decreto di esclusione.

Come si evince già *ictu oculi* dalla stessa griglia di valutazione utilizzata per la sua assegnazione, il punteggio è errato poichè incompleto e illogico.

Per l'attribuzione dei punti alla prova scritta, con verbale n.3 del 2.3.2019 la commissione aveva approvato la griglia di valutazione che qui si allega.

Essa prevedeva per ognuno dei 6 quesiti della prova scritta tali parametri:

A Pertinenza; con 4 possibilità di punteggio: 1,50; 1,00; 0,50; 0,00;

B Completezza; suddivisa rispettivamente in 2 distinte tranches di valutazioni, indicate con le lettere b.1; b.2; b.3; b.4 per la presenza di conoscenze disciplinari, con 4 possibilità di punteggio: 1,50; 1,00; 0,50; 0,00; e con le lettere b.5; b.6; b.7 per la presenza di riferimenti a costrutti teorici pertinenti, con 3 possibilità di punteggio: 1,00; 0,50; 0,00;

C Originalità, per la presenza di spunti contenutistici originali con 2 possibilità di punteggio: 1,00 e 0,00;

D Correttezza linguistica con 2 possibilità di punteggio: 0,50 e 0,00.

Se si sommano così i punti massimi attribuibili a ciascun parametro si ha:

$1,5 \times 6 = 9$ per lettera A; $1,5 \times 6 = 9$ al primo parametro per lettera B; $1,0 \times 6 = 6$ al secondo parametro per lettera B; $1,0 \times 6 = 6$ per lettera C; $0,5 \times 6 = 3$ per lettera D; così in totale $9 + 9 + 6 + 6 + 3 = 33$ che con l'abbattimento ai $\frac{3}{4}$ si riduce a 24,75, come peraltro nel cartiglio riportato proprio dopo la griglia.

Per l'assegnazione dei punteggi all'elaborato era approntato un modulo da compilare con apposizione della lettera X per ogni punteggio a quesito.

Inoltre al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato del concorrente e così l'equità ed obiettività del giudizio, la procedura di correzione nel sistema

Cineca del MIUR prevedeva che esso fosse corretto insieme ad altri 5 elaborati, in realtà non relativi ad alcun effettivo candidato ma a soli fini comparativi, in novero totale così di 6 tutti anonimi, inizialmente indicati solo con differenti numeri di codice, a cui secondo il verbale n.5 del 9.3.2019, erano assegnati i rispettivi punteggi; sì che lo scioglimento dell'anonimato con l'apertura delle buste e l'individuazione dell'elaborato del candidato tra i 6, potesse avvenire solo alla fine di tutte le valutazioni. Per ciò, ognuno dei moduli dei punteggi attribuiti con la X riportava solo il codice numerico anonimo, di guisa che solo dopo l'apertura delle buste si sarebbe potuta individuare la corrispondenza del candidato al suo codice e così il prospetto di valutazione con i punti della prova scritta a lui riferito. Ma come vedremo tal esigenza veniva egualmente artatamente disattesa. Tutti i documenti rivisitati e allegati a questo ricorso, sono stati resi in esito alla richiesta di accesso documentale, dall'Ufficio Scolastico Regionale, in allegato a PEC prot.10065 del 3.4.19 inviata al sottoscritto, che si allega pur essa a corredo, a conferma dell'autentica loro provenienza dal MIUR.

- Lacune, omissioni, errori e incongruità riscontrate nelle valutazioni.

Come agevole acclarare dalla disamina dei verbali di assegnazione dei punti e dal modulo relativo all'elaborato del ricorrente, indicato col codice n.1193501, qui allegati, i motivi d'illegittimità si stagliano già *icto oculi*!

Non solo; lacune e incoerenze sono tali da superare la prova di resistenza!

La loro concorrenza concreta infatti un ammanco di molti e decisivi punti!

E così, in dettaglio.

Nella parte del modulo relativo alla completezza della traccia (lett.B) sono contemplati i due gruppi di valutazioni indicate rispettivamente con le sigle

b.1, b.2, b.3 e b.4, relative alle conoscenze disciplinari, con possibilità di attribuzione, per ciascuno quesito, di punti 1,5; 1,0; 0,5 o 0,0; e con le sigle b.5, b.6 e b.7, relative ai riferimenti ai costrutti teorici, con possibilità di attribuzione, per ciascuno quesito, di punti 1,0 o 0,5 o 0,0.

Ora, come dimostra il modulo recante i punteggi attribuiti col carattere X, mentre per la valutazione relative alle conoscenze disciplinari sono stati assegnati a ciascun quesito, punti 1 (cioè il secondo punteggio, in termini di merito attribuibile per la presenza di esaurienti conoscenze disciplinari), per le valutazioni dei costrutti teorici (indicate con b.5,b.6,b.7), il punteggio é stato incredibilmente dimenticato e non attribuito; comunque, omesso!

Già solo per tale lacuna, il giudizio complessivo è incompleto e illegittimo!

Non solo; ma pure assai rilevante per ben 6 punti al massimo assegnabili.

A riprova di tale evidenza basta verificare che ove per ipotesi si volessero computare i punteggi massimi per tutti gli altri parametri invece valutati da commissari avremmo punti 27 su 33: mancherebbero i 6 punti non valutati!

Ancora.

Nella parte di griglia relativa alla pertinenza delle risposte ai quesiti (A) si è assegnato a ciascuna di esse il punteggio massimo di 1.5 (esposizione ampiamente congruente a indicazioni e richieste della traccia); tot. 9 su 9!

Ora è incontrovertibile che tali valutazioni generali non possono che afferire e promanare al contempo, da un giudizio complessivo sulla prova, atteso che se la risposte date dal concorrente sono state valutate sì ampiamente congruenti alla traccia, da qui meritare il massimo punteggio, *a fortiori* devono soddisfare con un giudizio più che buono se non ottimo, tutte le altre prerogative previste nella griglia come oggetto di valutazione;

diversamente opinando solo per un istante e *per absurdo*, si dovrebbe ritenere che le risposte sarebbero al contempo massimamente congruenti alle indicazioni dettate dalle tracce...ma al contempo carenti per uno degli altri elementi di giudizio valutati in griglia; e per tutti e 6 i quesiti... illogico!

Evidenza questa integrata e così suffragata dalla ulteriore che, per quanto attiene poi la completezza delle conoscenze disciplinari per tutti i quesiti è attribuito il punteggio assai elevato di 1 per ciascuno; il secondo possibile!

Dalla valutazione integrata di tali valutazioni e punteggi emerge quindi in modo inconfutabile che il giudizio complessivo meritato dalla sua prova è ben più che lusinghiero, con grado di giudizio assai prossimo al massimo (lo attestano proprio i punteggi assegnati in 15 sui 18 massimi possibili... pari all'83 %; volendosi tralasciare al momento quelli omessi, come detto).

Ora, nella parte del modulo afferente l'originalità (c.1 e c.2) concernente proposte didattiche e spunti contenutistici originali, a cui poter assegnare punti 1 o 0 per ogni risposta, per un totale attribuibile di 6 punti, ne è stato assegnato solo 1, con incidenza sul montante possibile, inferiore al 18%.

Indi, se come visto, il giudizio complessivo sulla prova si attesta su livelli così elevati da meritare ben punti 15 su 18, per quello attinente una parte della stessa prova, s'ipotizza un livello così scarso, da dare solo un punto.

L'illogica contraddittorietà di tale valutazione è evidente e incontrovertibile.

Infatti, se una prova è stata ritenuta nel complesso sì valida da premiarsi con assegnazione pressochè del massimo dei punti, non può al contempo la stessa prova per una sua componente afferente gli spunti contenutistici originali, valutarsi invece in maniera antitetica, cioè pressochè al minimo.

Una variazione può pure ammettersi, ma certo con incidenza marginale...

non addirittura opposta, come in tal caso in cui si passa dall'83% al 18%!

Da qui la palese illogicità e contraddittorietà del giudizio sull'originalità, essa pure assai rilevante, perchè incidente per ben 5 punti sui 6 possibili.

Già solo perciò vi è un gradiente di ben 11 punti assegnabili mancanti che al netto del previsto abbattimento di $\frac{3}{4}$ lascia un margine di punti 8,25 che se assegnati in aggiunta a quelli già attribuiti ammonterebbero a 23,02 per la prova scritta portandolo, con i 7 punti per la prova pratica, oltre i 30 punti; ben sopra la soglia minima di punti 28, d'accesso alla prova orale!

E con un delta d'oltre 2 punti di margine utile per delle valutazioni inferiori.

Ma v'è di più.

Paradossalmente, e forse in modo ancor più inquietante...ben di più!

Non solo per questo infatti, ma pure per quanto attiene le valutazioni dei 5 elaborati comparativi atti a garantire una valutazione non condizionata della prova del concorrente, si ravvisano evidenti elementi di vessatorietà che si riverberano ai suoi danni, tali da configurare profili di illegittimità per tutti e 6 i punteggi assegnati, ben più sintomatici, dell'eccesso di potere.

Come è agevole acclarare con semplici calcoli numerici dal documento di verbale n.5, già per effetto dei punteggi assegnati dalla commissione a tutti e 6 gli elaborati valutati per l'equo e corretto giudizio della sua prova, e cioè oltre al suo, anche gli altri 5 disposti dal MIUR per garantire sia l'anonimato della prova che l'imparzialità di valutazione, sulla base dei punti assegnati solo per 2 di essi e solo col massimo di 10/10 nella prova pratica, si sarebbe appena appena potuto procedere oltre nel concorso!

Gli altri 4, di cui ben 3 predisposti dal MIUR erano già bocciati in partenza!

Con quanto ne consegue in termini di dubbia imparzialità dei commissari.

Non si vorrebbe che essendo la sua ammissione al concorso avvenuta *iussu iudicis*, si sia infierito con valutazioni preordinate all'esito negativo.

Le evidenze, e l'oggettivo sviamento, tuttavia depongono in tal senso...

Non è chi non veda, infatti, come per effetto dei punteggi attribuiti a tutti e 6 gli elaborati, oltre al suo pure agli altri 5 comparativi, la sua eliminazione dal concorso era già determinata a priori! E non solo la sua, ma in via ipotetica, persino pure di tutti gli altri ove fossero stati dei reali concorrenti. E ciò ahimè, è di tutta evidenza.

Infatti, ribadito come il punteggio attribuito alla traccia rivelatasi poi del concorrente, è incompleto ed errato e quindi i suoi 14,77 non fanno testo, in ogni caso solo a 2 di tutti e 6 gli elaborati è stato attribuito un punteggio superiore a 18, e comunque inferiore a 19, per cui solo per questi due, ove tra essi si fosse rinvenuto quello effettivo del ricorrente, ma soltanto assegnandosi il punteggio massimo di 10 decimi nella prova pratica, avrebbe potuto raggiungersi la soglia minima di accesso, pari a 28 punti. Per ogni altro elaborato, non potendosi già a priori raggiungere tale soglia minima, neppure nell'improbabile ipotesi dei 10 decimi alla prova pratica, il candidato, reale o ipotetico, sarebbe stato escluso già in partenza.

E già questo se gli elaborati fossero stati corretti prima della prova pratica. Se consideriamo però che in realtà, inopinatamente, con altra anomalia irregolare e inspiegabile, come si evince dalle date dei verbali, il voto per la successiva prova pratica era già stato attribuito prima della valutazione della prova scritta, rispettivamente il 16 febbraio e il 9 marzo, per quanto espletata anteriormente, e col punteggio di 7/10, nessuno dei potenziali 6 candidati avrebbe potuto superare la prove ed essere ammesso all'orale;

tutti e 6, il ricorrente e 5 comparativi del MIUR, scientificamente falciati!

Da qui la seconda censura conseguente all'amara quanto incontrovertibile constatazione che *ab initio*, già prima di aprire le buste per individuare tra gli elaborati comparativi, quello del ricorrente, erano stati adottati criteri di valutazione delle prove così proibitivi e anomali, con dei punteggi in media bassissimi, da configurarsi oggettivamente preordinati a escluderlo.

Possibile che fra tutti gli elaborati nessuno pure dei 5 forniti dal MIUR per i giudizi comparativi, potesse conseguire delle valutazioni appena discrete? ...a meno di dover ritenere... ma non lo si pensa... che il MIUR avesse approntato prove comparative, non di consistenza variegata per punteggi bassi e alti, sì da consentire alla commissione di fornire un giudizio equo, ma già così deficitarie da indurla a dover adottare dei criteri di valutazioni con punteggi infimi e determinare così *ab initio* l'esclusione del candidato!

Il che sarebbe ancora più grave, involgendo d'invalidità l'intero concorso.

Ma ciò non è, essendo gli elaborati comparativi predisposti appunto per una comparazione degli elaborati e non per una aprioristica eliminazione.

Con quanto da ciò promana in termini di dubbia o nulla obiettività dei commissari, da vagliarsi *in iure*, pure al fine delle disponende modalità del qui evocato riesame delle prove; sia in termini oggettivi, per i parametri da adottarsi; sia soggettivi, per la stessa composizione della commissione.

Posto che *bona fides semper presunta est*, pure in tal caso, non volendo comunque qui censurarne gli intenti soggettivi; non c'importa, essendo già rilevanti le modalità di assolvimento del loro mandato, in termini oggettivi!

Con quanto consegue in termini di dubbia serenità, ove debba essere la stessa commissione a dover svolgere *ex novo* il corretto vaglio alle prove.

In tali casi la Giurisprudenza Amministrativa ha sancito che il principio di imparzialità della P.A. ex art.97 Cost, indipendentemente dalla previsione in una *lex specialis*, e *a fortiori* se ivi espresso, debba trovare immediata applicazione (T.A.R. Milano, n.335/2007; T.A.R. Napoli, n.7198/2007).

Ciò poichè in materia di concorsi il principio d'imparzialità della funzione amministrativa si atteggia in modo analogo alla disciplina della funzione giurisdizionale, posto che ivi non si opera solo il giusto temperamento tra interessi pubblici e privati, ma in pari misura si misura l'interesse pubblico alla scelta del candidato più meritevole e il coincidente interesse individuale a non essere svantaggiato per quella imparzialità della commissione che, in un riesame da parte della stessa, sarebbe dubbia.

Da qui la richiesta di disporre nei riguardi del MIUR la costituzione d'altra commissione, per ripetere prova scritta e pratica, valutata irregolarmente prima, previa predisposizione di altre nuove 6 tracce, da cui estrarne una per il ricorrente e le altre 5 comparative, come previsto dalla procedura, e conseguente attribuzione dei rispettivi punteggi a ciascuno degli elaborati; o in subordine, con espresso riferimento alle odierne censure, per espletare la revisione non solo dell'elaborato del candidato, ma pure degli altri 5 comparativi, volta alla riassegnazione per tutti, dei punteggi corretti.

Ciò poichè, essendo i criteri adottati illogici e oggettivamente vessatori, il mero riesame in termini di riassegnazione del punteggio al solo elaborato del concorrente, senza gli altri 5 comparativi, non potrebbe mai garantire propria quella equità e non arbitrarietà di giudizio prevista dalla procedura con l'aggiunta di altri 5 elaborati virtuali e anonimi, e che invece l'assegnazione dei punteggi a tutti e sei 6 gli elaborati per come adottata

finora dalla commissione, ha compromesso irreversibilmente già *ab initio*.

E a suo danno!

In via subordinata, tali adempimenti nei riguardi della stessa commissione!

- Motivi d'illegittimità ascrivibili in quanto sottesi alle sudette censure.

In ragione di tali censure, la condotta procedurale esitata con l'atto di non ammissione alla prova orale, si rivela illegittima per i seguenti concorrenti

m o t i v i

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione principi normativi sul giusto procedimento di cui alla legge n.241/1990 e successive sue integrazioni e modifiche.

Violazione e falsa applicazione di principi di legge sull'accesso a docenza per pubblico concorso di cui a T.U.Istruzione richiamati dalla l.n.107/2015.

Eccesso di potere per errore sui presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento per carenza di istruttoria; per slealtà e sviamento.

Per quanto rassegnato l'atto di esclusione dal concorso per mancato superamento delle prove sostenute e di non ammissione alla prova orale, si rivela adottato in violazione di legge, e *in primis* della Costituzione, per: violazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione di cui all'art.3 Cost., essendosi operata un'ingiusta discriminazione a danno del ricorrente, escluso dalla procedura concorsuale, per l'adozione di modalità di correzione e valutazione degli elaborati inadeguati e nella elusione del vincolo di imparzialità assicurato e riservato invece a tutti gli altri concorrenti, esaminati nelle precedenti ordinarie sessioni d'esame; violazione dell'art.4 e 33 Cost. per esser a lui precluso di poter competere

per un'assunzione a tempo indeterminato, in sintonia alle capacità professionali conseguite con i titoli di studio e accademici posseduti e riconosciute *in iure* dal Consiglio di Stato, con l'ammissione al concorso; violazione del principio meritocratico di accesso dei cittadini al pubblico impiego, di cui all'art.51 co.1 Cost., per essere a lui precluso di concorrere per l'assunzione a tempo indeterminato, competendo con gli altri candidati, in ragione delle proprie competenze, e sulla base del merito; violazione del principio di eguaglianza e buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e in combinato disposto dello stesso con l'art.3, per essersi preclusa l'accessibilità ai contratti a tempo indeterminato, a concorrente la cui professionalità potrebbe concorrere al buon andamento della P.A. e che viceversa è stata misconosciuta per effetto di modalità procedurali in termini di valutazione delle prove, al contempo errate e discriminatorie (in tal senso T.A.R. Milano n.335/2007 *cit.*; T.A.R. Napoli n. 7198/2007 *cit.*)

Concorrono poi ulteriori abnormi violazioni di legge, al riguardo dei principi normativi sul giusto procedimento, del tutto ignorati, ed in specie, sulle modalità di selezione della P.A da pubblico concorso, del tutto disattese.

Non è chi non veda infatti come con le lacune, omissioni e contraddizioni testè rivisitate, la normativa posta a presidio della garanzia del giusto procedimento sia stata dalla commissione d'esami ripetutamente violata.

Proprio in tal senso a riguardo di procedure concorsuali la Giurisprudenza Amministrativa ha sancito che il rispetto dei principi del giusto procedimento, che hanno trovato perspicua espressione nella L.n.241/90, deve essere assicurato in modo particolarmente stringente, tenendo conto dell'ampia discrezionalità tecnica assegnata alle commissioni

giudicatrici, specie per quanto riguarda la scrupolosa osservanza delle regole preposte a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione e la garanzia dell'anonimato dei concorrenti e l'imparzialità del giudizio (così *ex multis*, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 30/12/2014, n. 673). Principi pure alla base, quale *lex specialis*, del combinato disposto della disciplina normativa sull'accesso all'insegnamento per pubblico concorso di cui al T.U. Istruzione e della L.n.107/2015 che espressamente li prevede e per la cui attuazione, col d.d.g. del 2016, è stata bandita tale procedura concorsuale, e che nella loro applicazione da parte della commissione con tali lacune, errori e incongruenze risultano esser stati violati e vilipesi. Oltre alle violazioni di legge concorrono ulteriori censure, del pari e forse ancor più eclatanti e probanti per la molteplicità di vizi d'eccesso di potere. Per errore sui presupposti in fatto e diritto e difetto d'istruttoria, in quanto risulta addirittura omessa una parte di valutazione col correlato punteggio. Per tale abnorme svarione, come visto, essa è incompleta, e quindi nulla. Il candidato viene escluso sulla base d'un punteggio incompleto ed errato. Errori, incongruità e inesattezza rivelanti pure un grave difetto d'istruttoria. Poi per illogicità e contraddittorietà manifesta delle valutazioni, a cagione dell'incoerenza *rectius* persino dell'incompatibilità reciproca degli elementi di giudizio espressi, e dei punteggi per l'effetto assegnati, che da un canto sottintendono anzi attestano, una completezza ed esaustività complessiva di tutte e sei le risposte ai quesiti, da far loro attribuire 9 punti su 9!...e al contempo però ne ipotizzano una carenza, per la parte relativa agli spunti contenutistici originali delle stesse, da far loro attribuire solo punti 1 su 6! Ancora, la vessatoria slealtà concretata dalle valutazioni, tali da inficiare

in partenza il giudizio riservato a tutti e 6 gli elaborati, con l'attribuzione di un punteggio così basso per tutti, allorquando invece le altre 5 prove aggiunte dal MIUR proprio per la comparazione dovevano garantire una gamma assai ampia ed articolata di valutazioni e punteggi, da rendere *ab initio* del tutto peregrina se non quasi impossibile, qualsiasi possibilità di superamento della prova, in astratto, pure per gli ipotetici altri 5 candidati, così eludendo, con tale strategia, il carattere di imparzialità che il previsto sistema di contestuale correzione con altri elaborati comparativi avrebbe dovuto assicurare a cagione dell'iniziale anonimato di tutti e 6 gli elaborati. Penalizzandoli tutti, si è già in partenza danneggiato, se non...giustiziato... il ricorrente, pur senza ancora sapere quale tra i 6, fosse il suo elaborato! Esito determinato pure perché, essendogli già stato attribuito il voto di 7/10 alla prova pratica prima della valutazione degli elaborati della già espletata prova scritta, a ognuno dei 6 concorrenti potenziali, pure i 5 del MIUR, si resi sarebbero necessari almeno 21 punti, così da sommarne 28. Invece come da verbale n.5, non solo nessuno ha avuto il punteggio di 21 necessario per proseguire, ma il più alto, addirittura, persino meno di 19. Alla matematica non si sfugge..

Oggettivamente ingegnoso...ma, del pari... oggettivamente inglorioso!

La modalità di valutazione anonima e comparativa degli elaborati disposta dal MIUR a garantire ex post un'uniformità di giudizio fra tutti i concorrenti, è stata invece attuata in maniera distorta, discriminatoria e penalizzante.

Da qui l'eccesso di potere pure per sviamento poichè l'espletamento delle prove non è stato condotto, per quanto attiene le modalità di valutazione, in modo di attuare la prerogativa di diritto sancita dal Consiglio di Stato

con l'ammissione al concorso, di consentirgli, sia pur ex post, di poter concorrere a parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, ma invece penalizzandolo con l'esclusione oggettivamente preconfezionata a priori!

Dalla rivisitazione dei motivi d'impugnativa si staglia così già *prima facie* la fondatezza delle ragioni di censura mosse in questo ricorso e suffragate dal consolidato orientamento del Giudice Amministrativo, che ha sempre fatto arridere successo alle perorazioni dei candidati, al mero riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, “ con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *ictu oculi* dalla sola lettura degli atti ” (*ex multis* Cons.di Stato 23.5.2016 n. 2110).

Evidenze tutte rinvenibili nel caso in disputa ove addirittura, oltre alla irragionevolezza e contraddittorietà, concorre l'abnorme erroneità delle lacune su molte rilevanti parti di punteggio; per cui s'invoca identica tutela!

- Il certo superamento, in termini aritmetici, della *prova di resistenza*.

In limine alle violazioni, irregolarità e omissioni riscontrate nei giudizi della commissione, se ne rileva *ictu oculi*, dati matematici alle mani, la loro rilevanza atta a ben superare la cosiddetta *prova di resistenza*, ai fini della ammissibilità del ricorso per la sua utilità concreta in caso d'accoglimento.

Assunto infatti come riferimento di base il punteggio assegnato, di 21,77 già la sola omissione dei punti da attribuire per i riferimenti ai costrutti teorici da b.5 a b.7 della griglia, implica la mancata assegnazione di un punteggio concorrente fino a $(1,0 \times 6)$ e così fino a 6 punti; che in aggiunta al punteggio censurato relativo all'originalità, concorrente fino a (1×5) e così fino a 5 punti, determina un novero di punti assegnabili pari a 11, che al netto dell'abbattimento dei $\frac{3}{4}$ previsto nel concorso, si computa in 8,25

punti ancora disponibili che ove assegnati in aggiunta a quelli già attribuiti, ammonterebbero a 23,02 per la prova scritta, e con i 7 della prova pratica, lo porterebbero oltre i 30 punti, collocandolo così, non solo ben sopra la soglia minima di punti 28 d'accesso alla prova orale, ma nella graduatoria parziale, prima della prova orale, persino in una posizione promettente.

E comunque con margine di ancora oltre 2 punti, per eventuali valutazioni con punteggi inferiori, ma ben utili e sufficienti al superamento della prova.

Ciò volendo pure prescindere dall'eventuale ripetizione della prova pratica valutata irregolarmente prima, il cui punteggio in gioco concorrerebbe, *ad abundantiam* a suffragare *a fortiori* tal inoppugnabile evidenza aritmetica.

Da qui, tutti i presupposti dell'utilità e indi dell'ammissibilità, di tale ricorso!

- Le ineludibili esigenze sottese ad una tutela cautelare d'urgenza.

La rivisitazione dei motivi d'impugnativa è valsa ad acclarare l'esistenza di più che il mero *fumus boni iuris*, quanto proprio la fondatezza; del pari si configura quel *periculum in mora* tale da giustificare la richiesta di una tutela interinale di tenore sospensivo, comunque *nelle more* ammissiva.

In mancanza, infatti, di una pronuncia cautelare di tenore ordinatorio nei confronti del MIUR, di ripetizione delle prove o comunque, previa o meno sostituzione dei componenti la commissione d'esame, di revisione delle stesse, ivi comprese quelle assunte come comparative e per l'anonimato della prova, propedeutica alla corretta attribuzione del punteggio all'intero novero di elaborati fra qui comprendere quello del candidato, il successivo sopraggiungere dell'invocata statuizione di accoglimento nel merito, nella sostanza non garantirebbe, ma anzi di fatto rischierebbe di definitivamente precludere quella giustizia sostanziale unica a poter

assicurare “*il bene della vita* “ primariamente perorato in sede giudiziale.

E ciò in quanto essendo la procedura concorsuale ormai conclusa, si configura come imminente la copertura dei posti da parte del MIUR, con delle assunzioni con contratti a tempo indeterminato, sin dal prossimo anno scolastico e per tutti i successivi, come previsto dal d.lgs. n.59/2017.

La prossimità dell'inizio del prossimo anno scolastico e la progressiva copertura delle cattedre con l'attuato prelievo dalla graduatoria al fine del conferimento degli incarichi, evidenziano il danno grave e irreparabile, per il venir meno delle cattedre per cui poter essere convocato e assunto, che il successivo soggiungere d'una statuizione d'accoglimento nel merito e di riforma della sentenza gravata, non potrebbe mai integralmente ristorare.

Paraltro pure un eventuale conferimento d'incarico differito negli anni implicherebbe egualmente un danno grave e incolmabile per la mancata progressione di carriera, a cagione del punteggio maturando perduto, a fronte del contestuale correlato consolidamento della posizione acquisita in virtù del punteggio maturato al suo posto, dai concorrenti già assunti benchè in evento provvisti di punteggio finale di concorso più basso e che per l'effetto consoliderebbero un'ingiusta rendita di posizione, incolmabile.

Ciò pure alla luce dell'evidenza che sulla scorta e in attuazione degli assetti normativi della L.107/2015, con l'accesso al ruolo ripartito tra quanti abbiano superato positivamente il concorso e quanti inseriti nelle GAE, nel tempo necessario alla definizione del giudizio, l'istante si troverebbe a dover assistere alla progressiva copertura dei posti su base dimidiata con conseguente differimento *sine die* del suo incarico.

Infatti a seguito dell'attuazione del D.Lgs. n.59/2017 disciplinante la

fase straordinaria dei passaggi di ruolo, fino all'assunzione a regime delle nuove procedure: “ Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, co.114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'art. 400, co. 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso”. Disciplina normativa già in fase di attuazione con le correnti procedure concorsuali bandite col ddg. dell'1.2.2018!

Tale dinamica, per espressa previsione di legge si articolerà in ragione dei posti destinati alle graduatorie d'esito ai concorsi svolti in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), in termini del *100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, l'30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale*. Da qui, l'urgenza! Proprio al riguardo di concorsi per docenti il Consiglio di Stato ha chiarito che ove il provvedimento interinale non sia attuato o comunque attuabile

nella piena e integrale effettività, la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua precipua funzione costituzionalmente garantita dall'art.24 Cost. (così la paradigmatica ord. Cons. Stato sez. VI n.317/2016 dell'8.2.2016). Valutazioni e principi che si attagliano perfettamente in tutta la loro portata al caso e di cui si chiede attuazione con emissione di un *dictum* d'urgenza atto a garantire e salvaguardare la concreta prerogativa del ricorrente all'espletamento della procedura concorsuale a cui è stato ammesso dal Consiglio di Stato, in modo corretto e tempestivo, e in definitiva, proficuo.

- Il petitum perorato nell'appello con le seguenti conclusioni.

Pertanto il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso, rassegna le

C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ill.mo T.A.R adito *adversis reiectis* ritenere e dichiarare fondato in ogni parte e motivo il presente ricorso in impugnativa, e per l'effetto in via cautelare:

accogliendo l'odierna contestuale istanza sospensiva, emettere provvedimento interinale urgente ordinatorio vs. il MIUR, disponendo: costituzione di nuova commissione per ripetizione d'entrambe le prove previa predisposizione di altre nuove 6 tracce per la prova scritta, da estrarne una per il ricorrente e le altre 5 comparative, come previsto dalla procedura, e attribuzione dei rispettivi punteggi a ogni elaborato; o in subordine, con espresso riferimento alle odierne censure, per espletare la revisione dei 6 elaborati, non solo del candidato, ma pure dei 5 comparativi, con la riassegnazione per tutti dei punteggi corretti. Ancora in subordine gli stessi adempimenti all'originaria commissione, con ripetizione di entrambe le prove, scritta e pratica, previa

disposizione di altre nuove 6 tracce, da cui estrarne una per il ricorrente e le altre 5 comparative, come previsto dalla procedura, con attribuzione dei rispettivi punteggi a ciascuno dei nuovi 6 elaborati; o ancora in subordine, con espresso riferimento alle odierne censure, disposizione di revisione, non solo dell'elaborato del candidato, ma pure dei 5 comparativi, e riassegnazione per tutti dei punteggi corretti.

Indi e nel merito:

a conferma dei provvedimenti cautelari già adottati, riformare il suo punteggio all'esito degli incombenti ordinatori disposti, annullando il gravato provvedimento d'esclusione o non ammissione ed adottando in sede statutoria i provvedimenti più idonei volti alla integrale e tempestiva esecuzione del proprio disposto, in termini di ammissione alla prova orale, ove, all'esito giudiziale, conseguito punteggio idoneo.

Per scrupoli di difesa, non essendovi contrinteressati in senso tecnico, inerendo l'atto impugnato a procedura il cui atto giudiziale d'ammissione è stata notificato ai contrinteressati, si notifica lo stesso a uno dei potenziali.

Per le ragioni d'urgenza sottese a ricorso e istanza cautelare, si chiede che, ove ritenuto necessario disporre, eventuali successive notifiche possano autorizzarsi, oltre che al MIUR in forma telematica via PEC, ad eventuali terzi, con la pubblicazione del testo sul sito internet del MIUR.

Prodotti i documenti rivisitati, ricevuti dal MIUR, in allegato al ricorso.

Vittoria di spese e compensi di giudizio e distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore difensore, a mente dell'art.93 c.p.c.

Valore € 5.000; causa di lavoro pubblico impiego accedente al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta depositanda istanza d'ammissione,

Il sottoscritto Avv.Longo Giuseppe Dimitri dichiara ai sensi art.9 co.5 L. n.48/99 e art.9 co.1 bis DPR n.115/2002 per effetto dell'art. 37 d.l. n.8/2011 convertito in L.n.111, che il ricorso è esente da contributo unificato avendo a oggetto una controversia di pubblico impiego giusta autocertificazione reddituale esibita e producenda dal ricorrente.

Catania, 8.5.2019

Avv. Giuseppe Dimitri Longo